

COMUNE DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI

AVVISO PUBBLICO

**ASSEGNAZIONE AREE NEL CIMITERO S.S. CROCIFISSO DI ALCAMO
PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE E SEPOLTURE GENTILIZIE**

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI

Visto

- il D.P.R. n. 285/90
- il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29/04/1997;
- il Piano Regolatore Cimiteriale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 15.11.2011;
- la deliberazione di G.M. n. 96 del 19/04/2011 relativa ad “ Approvazione carta dei servizi cimiteriali tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali anno 2011 – criteri generali per la concessione delle aree cimiteriali

In esecuzione della delibera di G.M. n. 85 del 27/03/2014.

PREMESSO CHE

- il Piano Regolatore Cimiteriale prevede, tra l'altro, la concessione ai privati cittadini di aree per la realizzazione di n.5 aree per la edificazione di sepolture gentilizie da 5 posti;
- che il D.P.R. 285/90 fissa in anni 99 (novantanove) l'uso di detti lotti da cedere in diritto di superficie, sui quali si potrà costruire secondo le norme tecniche allegate al Piano regolatore cimiteriale;
- che l'Amministrazione con nota prot. n. 21770 del 31/10/2012 ha comunicato all'Ufficio comunale competente la Direttiva per l'assegnazione a sportello di aree destinate a sepolture gentilizie.

TANTO PREMESSO RENDE NOTO

ART.1

Il Comune di Alcamo intende procedere, in aggiunta a quanto contenuto nell'Avviso Pubblico deliberato dalla Giunta Comunale il 22/11/2011 con il n. 312, alla concessione di aree di terreno cimiteriale per la costruzione di sepolture gentilizie da n. 5 posti, così distinte:

- n° 5 aree per la realizzazione di fossa gentilizia da 5 posti

ART.2 INDIVIDUAZIONE AREE E COSTO CONCESSIONE

Le aree destinate all'assegnazione sono ubicati nel Cimitero SS Crocifisso e descritti nella seguente tabella:

	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario
1	Aree per la realizzazione di fossa gentilizia da 5 posti	5	€ 4.000,00

La tipologia edilizia è riportata nelle norme tecniche allegate al Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera di C.C. n. 148/2011, visionabile presso il Settore Servizi Tecnici del Comune di Alcamo, situato in Via Sen. Parrino, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Le singole aree sono concesse a corpo e i manufatti funerari saranno realizzati dal concessionario previa acquisizione di tutti i permessi e le autorizzazioni previsti dalle normative vigenti in materia edilizia e sanitaria. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, ci si richiama espressamente alle

norme tecniche allegate al Piano Regolatore Cimiteriale, al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e alle vigenti leggi in materia.

Art. 3 - REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLE AREE

Possono avanzare richiesta inerenti le aree di che trattasi le persone fisiche maggiorenni nate o residenti ad Alcamo da almeno un anno.

Una stessa famiglia anagrafica non può presentare più di una domanda e ottenere più di una concessione di area per costruzione di cappelle gentilizie e/o tombe di famiglia.

Il richiedente, se titolare di altra concessione cimiteriale, può presentare la domanda di assegnazione se si impegna contestualmente a retrocedere la concessione al Comune, trasferendo le salme e/o i resti mortali nella nuova sepoltura.

La domanda può essere inoltrata da un solo richiedente, se questi intende destinare la tomba esclusivamente alla propria famiglia, o da più richiedenti, anche appartenenti a famiglie diverse, qualora questi intendano dividere la quota di concessione dell'area stessa. In tal caso tutti i richiedenti devono avere i requisiti previsti dalle norme vigenti.

Art. 4 - NATURA E DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni hanno a oggetto beni patrimoniali del Comune sottoposti, come tali, al regime dei beni demaniali. La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione medesima e, alla scadenza, a discrezione dell'Amministrazione, potrà essere rinnovata. Il rinnovo è subordinato al pagamento del prezzo che sarà stabilito dall'Amministrazione con riferimento all'epoca della richiesta.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 92 comma 4 del D.P.R. 285/90, non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione.

Le concessioni sono strettamente personali. Il cimitero è demanio comunale, e solo il Comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private. Di conseguenza, i diritti riguardanti al sepolcro, non sono disponibili, e ogni atto di disposizione dei sepolcri o di diritti su di essi effettuato tra privati per atti tra vivi o mortis causa è nullo. I successori legittimi sono responsabili in solido per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione; il tutto salvo rinuncia degli stessi a favore di altri successori legittimi o dell'Amministrazione.

Art. 5 - DIRITTO DI SEPOLTURA

A norma di legge e del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato al concessionario e ai suoi familiari, intesi ai sensi dell'art. 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29/4/1997.

In ogni caso, il diritto di sepoltura si esercita nei limiti della capienza della tomba di famiglia, nella quale, pertanto, non potranno essere tumulate salme in numero superiore a quello previsto nel progetto redatto in conformità con le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria e del D.P.R. 285/90.

Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto d'uso della sepoltura, non commerciabile né trasferibile o, comunque, cedibile a terzi per atti tra vivi o mortis causa.

Art. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente Avviso, gli interessati potranno presentare istanza di concessione in bollo, redatta secondo il modulo allegato (allegato 1) scaricabile dal sito internet di questo Ente all'indirizzo : www.comune.alcamo.tp.it

Non saranno ammesse richieste presentate su modulistica differente.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di concessione sotto forma di autocertificazione, con allegata fotocopia del proprio documento di identità, redatta esclusivamente sul modello allegato (Allegato 1) al presente Avviso di cui fa parte integrante.

Art. 7 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE

Le aree saranno assegnate fino ad esaurimento delle stesse.

ART. 8 ACCETTAZIONE E PAGAMENTO CONCESSIONE CIMITERIALE

L'importo di concessione deve essere pagato per intero, all'atto dell'accettazione dell'area disponibile.

Il pagamento può essere compiuto:

1) sul conto corrente postale n. 262915, oppure:

2) con bonifico bancario sul conto corrente identificato dall' IBAN IT 31P0200881782000300683847.

Il versamento va intestato a "Servizio Tesoreria - Comune di Alcamo", con causale: "**Versamento canone concessione area cimiteriale**" seguito dal nome e cognome del richiedente.

Copie delle attestazioni di versamento vanno consegnate, al momento della sottoscrizione dell' accettazione al Settore Servizi Tecnici e della sottoscrizione del contratto di concessione.

La mancata accettazione dell' area e/o il mancato o parziale versamento del prezzo della concessione all' atto della convocazione per l' accettazione, così come la formale rinuncia all'area assegnata o l' assenza dei requisiti richiesti, determineranno la decadenza del diritto di assegnazione.

Il 20% delle somme versate sarà trattenuto dal Comune quale penale.

Sono a carico del concessionario gli oneri per il trasporto delle salme e/o resti da altri loculi alla nuova tomba di famiglia, quelli relativi al progetto ed alla costruzione degli edifici, di rogito e di registrazione del contratto di concessione.

Nel caso in cui il richiedente, deve retrocedere la concessione di un'area cimiteriale al Comune, le salme e/o i resti mortali ivi sepolti, dovranno essere trasferiti, entro mesi sei dal collaudo, nel nuovo sito funerario costruito, pena la decadenza della nuova concessione.

Le aree cimiteriali lasciate libere per la traslazione di salme e/o resti mortali nel nuovo sito costruito, ritorneranno nella piena disponibilità del Comune, che potrà concederla a terzi nel caso in cui fosse richiesto e senza nulla dovere al concessionario.

ART. 9 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

Il concessionario o i concessionari delle aree sono obbligati, per tutta la durata della concessione, a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe, e all'esecuzione di tutte le opere che l'Amministrazione ritenga indispensabili per garantire il decoro, la sicurezza e l'igiene del sito cimiteriale.

Nel caso d'incuria o abbandono della sepoltura si applicano le procedure previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 10 - NORME FINALI

Con la presentazione della domanda il richiedente/concessionario accetta tutte le condizioni dell'Avviso stesso ed autorizza il Comune di Alcamo a trattare i propri dati personali in relazione al presente procedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio la possibilità di non procedere alla concessione dell'area al richiedente.

Qualora, a seguito del dovuto controllo le dichiarazioni rese dal richiedente non dovessero essere veritiere, l'area non sarà assegnata e saranno adottati i provvedimenti che il caso richiede, trattenendo il 20% delle somme già versate quale penale.

Il contratto di concessione dell'area non può essere ceduto a pena nullità.

Sono a totale carico dell'assegnatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto di concessione.

Nel caso l'assegnatario non ottemperasse ai pagamenti richiesti o non si presentasse, senza giustificato motivo, alla stipula del contratto nel giorno stabilito, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta la concessione. Il lotto cimiteriale che si rendesse così disponibile sarà assegnato scorrendo la graduatoria e delle somme versate, il 20% sarà trattenuto quale penale.

Ai sensi dell'art.90 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, la presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione, deve avere luogo entro anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione.

Qualora il suddetto termine non venisse rispettato, il concessionario perderà il diritto di concessione ed i versamenti effettuati saranno trattenuti quale penale.

Nel caso di retrocessione di concessione, il concessionario resta obbligato a proprie spese al trasloco delle salme e/o resti mortali, entro sei mesi dal collaudo della cappella gentilizia, senza alcun onere o rimborso del canone in precedenza pagato all'Amministrazione.

Nel caso che il ritardo nella traslazione superi i sei mesi la concessione si intende decaduta e ritorna nelle disponibilità del Comune compreso il manufatto ivi edificato. Le somme versate saranno trattenute quale penale.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato a verificare i requisiti previsti per le assegnazioni delle aree oggetto del presente avviso e per la stipulazione dei contratti di concessione.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alle leggi vigenti in materia, ed al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Copia del presente avviso, il modello per la formulazione dell'istanza e/o ulteriori informazioni sulle modalità di concessione potranno essere richieste da lunedì a venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – presso il Settore Servizi Tecnici Via Senatore Parrino, tel. 0924 590406.

Il responsabile del Procedimento è l'Architetto Aldo Palmeri.

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo , e sul sito internet: www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo

Il Dirigente di Settore
Ing. Enza Anna Parrino